

Area: **Settore N. 10: Edilizia Privata**  
Servizio: **Edilizia Privata - Urbanistica**  
N. Proposta: **72 del 08/06/2020**

**Oggetto: OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO DA PARTE DELLE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE. CONCESSIONI STRAORDINARIE IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA COVID-19.**

---

Su proposta dell'Assessore Mellano Mauro;

Premesso che:

- l'emergenza epidemiologica Covid-19 ha comportato l'adozione da parte del Governo di rigide misure di contrasto ai rischi di contagio;
- a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria e delle connesse misure di contenimento, si è determinata una grave crisi economico-sociale che ha investito l'economia locale;
- tra le categorie produttive maggiormente colpite figurano le attività di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, etc.) fortemente penalizzate dal prolungato periodo di chiusura e, a far data dal 23 maggio, autorizzate alla riapertura nel rispetto, però, dei protocolli di sicurezza – approvati con il DPCM del 17 maggio 2020 e con ordinanza del Presidente della Regione Piemonte n. 63 del 22/05/2020;
- detti protocolli, imponendo specifici obblighi di gestione che garantiscano il distanziamento fisico dei clienti (almeno un metro), determinano una decisa riduzione degli spazi di utilizzo dei locali, con pesanti riflessi sulla capacità di tenuta economica delle attività;

Dato atto che questa Amministrazione, con la ferma volontà di agevolare, nei limiti delle proprie capacità e spazi di intervento, la quanto più rapida ripresa del tessuto produttivo locale, intende attivare ogni possibile misura di sostegno a favore di dette attività;

Rilevato che, in tale ottica, si ritiene opportuno consentire l'ampliamento degli spazi pubblici (cosiddetti "dehors") per assicurare il distanziamento sociale;

Visto il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 (c.d. Decreto Rilancio), pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio u.s., che all'art 181, rubricato "Sostegno delle imprese di pubblico esercizio", dispone in particolare che:

*"1. Anche al fine di promuovere la ripresa delle attività turistiche, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020 n.8, sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.*

*2. A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, per via telematica, in deroga alla normativa in materia di imposto di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.*

*3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque non oltre il 31 ottobre 2020, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42."*

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

Visto l'art.53 della Legge Regionale n. 13 del 29/05/2020.

Richiamato il Regolamento Edilizio Comunale, in particolare l'art.87 che prevede per i dehors su suolo pubblico la misura massima pari a mq. 30, e il P.R.G.C. vigente che indica le aree con destinazione a standard urbanistica ubicate sul territorio.

Per le ragioni emergenziali suesposte, si ritiene, pertanto, opportuno stabilire una disciplina straordinaria e temporanea dell'occupazione di suolo pubblico che deroghi la regolamentazione comunale e sovracomunale allo stato vigente, consentendo a tutti gli operatori economici che esercitano in locali a piano strada di poter occupare il suolo pubblico in misura congrua e comunque non superiore a 60 metri quadrati, frontistante il proprio esercizio ancorché separato da viabilità, ferme restando le condizioni di sicurezza previste dal Codice della Strada, di necessarie esigenze di sicurezza e di non intralcio alla viabilità.

Al fine di perseguire la massima semplificazione amministrativa, l'ampliamento dell'attività su suolo pubblico sarà inoltre consentita sulla base di una Comunicazione da inoltrare a mezzo PEC con la quale il titolare dell'attività indicherà le finalità, l'estensione e le modalità dell'occupazione e, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, assevererà il pieno rispetto delle norme di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di terzi, manlevando espressamente l'Amministrazione da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione del suolo pubblico messa in atto.

La ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della Comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi.

Resta inteso che le strutture posizionate sul suolo pubblico mediante la predetta procedura semplificata dovranno essere rimosse, a cura ed onere del proprietario, entro 48 ore su semplice richiesta da parte dell'Ente, al fine di permettere allo stesso o agli enti contigui del sottosuolo aventi titolo, la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti.

Dato atto che, alla luce della citata disposizione, per le attività dei servizi di ristorazione è previsto l'esonero, fino al 31 ottobre 2020, del pagamento della TOSAP per:

- le concessioni o autorizzazioni, già rilasciate, per l'occupazione del suolo pubblico;
- le nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o per l'ampliamento delle superfici già concesse.

Ritenuto pertanto opportuno, al fine di sostenere la ripresa economica della categoria e la riapertura delle attività nel rispetto dei protocolli di sicurezza, consentire ai titolari degli esercizi pubblici di

somministrazione di alimenti e bevande, la concessione di maggiori spazi pubblici, in via straordinaria, fino al 31/10/2020.

**si propone che la Giunta Comunale DELIBERI**

- 1) Di concedere sino al termine massimo del 31 ottobre 2020, alle attività di ristorazione, esercitate in locali situati al piano strada, l'occupazione del suolo pubblico frontistante il proprio esercizio ancorché separato da viabilità, ferme restando le condizioni previste dal Codice della Strada, di necessarie esigenze di sicurezza e di non intralcio alla viabilità, in misura congrua e comunque non superiore a 60 metri quadrati, in deroga alla regolamentazione comunale e sovracomunale allo stato vigente.
- 1) Di prevedere una procedura semplificata per l'autorizzazione all'uso del suolo pubblico, di cui al precedente punto 1). L'ampliamento sarà consentito sulla base di una Comunicazione da inoltrare a mezzo PEC con la quale il titolare dell'attività dovrà, sotto forma di Dichiarazione Sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000, autocertificare che l'ampliamento dell'occupazione sarà messo in atto in osservanza delle norme di legge, la garanzia del rispetto delle esigenze di mobilità per le persone con disabilità e la piena salvaguardia dei diritti di terzi, manlevando espressamente l'Amministrazione da ogni responsabilità eventualmente derivante dall'occupazione del suolo pubblico messa in atto.
- 2) Di dare atto che la ricevuta attestante la presentazione e la completezza formale della Comunicazione presentata costituirà titolo idoneo ad effettuare l'occupazione del suolo pubblico nel rispetto delle norme di legge e dei diritti di terzi.
- 3) Di dare atto inoltre che le strutture posizionate sul suolo pubblico mediante la predetta procedura semplificata dovranno essere rimosse, a cura ed onere del proprietario, entro 48 ore dalla semplice richiesta da parte dell'Amministrazione, al fine di permettere alla stessa o agli enti coutenti del sottosuolo aventi titolo la realizzazione di nuove infrastrutture o semplicemente eseguire la regolare manutenzione delle esistenti.
- 4) Di concedere l'esenzione totale dal pagamento della TOSAP per le occupazioni di suolo pubblico di cui ai precedenti punti.
- 5) Di dare atto che ove gli spazi disponibili non consentano di soddisfare tutte le istanze che perverranno, le superfici richieste saranno ridotte in proporzione a quelle dei locali destinati alla somministrazione, in rapporto alle zone di ampliamento possibili e nel rispetto, in ogni caso, delle distanze individuate dai protocolli di sicurezza.
- 6) Di dichiarare, per le ragioni espresse in premessa e in relazione alle attuali misure emergenziali Covid-19, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.